

SENTENZA N.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO**

S 1567/1

in persona del Giudice dott. Eliana Pacia, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 14431' del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: risarcimento del danno, decisa all'udienza di discussione del , e vertente

T R A

, rappr.to e difeso dall'Avv.to ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, alla viale C in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

E

S.P.A., rappr.to e difeso dall'Avv.to G. Chiarini del foro di Urbino , A. Sisti del foro di Pesaro e F. Santini del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, via Mercadante n. 9 per procura a margine della memoria di costituzione.

[Handwritten mark]

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data il ricorrente esponeva di essere stato agente della società resistente, oggi s.p.a. dal al data in cui la società recedeva dai contratto di agenzia.

Specificava che il rapporto di era proseguito con continuità e che l'agente aveva sempre svolto il proprio lavoro in maniera diligente con dedizione e correttezza; che il suo incarico era limitato alle regioni Abruzzo e Molise con diritto di esclusiva, esclusi eventuali clienti direzionali.

Lamentava tuttavia che mentre egli aveva sempre rispettato l'obbligo di non concorrenza la società mandante, nonostante l'impegno assunto, aveva venduto i propri prodotti nei vari centri commerciali ed ipermercati presenti nella zona a lui affidata; che di tanto egli era venuto a conoscenza, visionando i cataloghi di alcune catene di grande distribuzione come Il Mercatone Uno e Mondo convenienza, che proponevano mobili o intere camere a suo dire identiche a quelle che l'agente proponeva al singolo negoziante, ma a prezzi inferiori; produceva quindi i relativi cataloghi indicando nel dettaglio i singoli mobili che a suo dire erano identici a quelli da lui proposti.

In diritto egli assumeva la violazione dell'art. 1743 c.c. ed in specie del diritto di esclusiva negando fosse intervenuta nel caso di specie una deroga tacita delle parti a tale divieto.

Richiamava quindi il tenore dell'AEC ed assumeva che dalla condotta illecita perpetrata dalla mandante era a lui derivato un danno economico che doveva essere parametrato alla provvigione a lui spettante, nella misura del 7% secondo quanto prescritto dall'art. 1748 c.c. in tema di affari conclusi con l'intervento dell'agente.

Affermava che non poteva essere esclusa la responsabilità della mandante sulla base del tenore dell'accordo assumendo che egli non era a conoscenza che vi fosse da parte della convenuta una vendita attraverso il canale parallelo della grande distribuzione; che aveva avuto conoscenza di tanto solo alla fine del rapporto lavorativo ed aveva omesso di rassegnare le dimissioni in quanto non intendeva abbondare un rapporto ove aveva investito gran parte della sua vita lavorativa. Contestava inoltre che la società vendesse prodotti diversi da quelli inclusi nel catalogo dell'agente; che anche ammessa la clausola di salvezza per il preponente ovvero la riserva di vendere a terzi nella zona di esclusiva dell'agente ciò non poteva essere considerato in senso assoluto, pena il venir meno dei diritti dell'agente; deduceva di non essere in possesso di alcuna documentazione, avendo egli restituito tutto il materiale in suo possesso, compresi i cataloghi.

Tutto quanto premesso egli concludeva per sentir accertare e dichiarare la responsabilità della società resistente per aver violato la clausola di esclusiva prevista dal contratto stipulato tra le parti; per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni anche da quantificarsi a mezzo ctu contabile, sulla base delle vendite effettuate nel periodo non tramite l'agente, nella misura del 7% o alla somma che riterrà opportuna ed equa il giudice; oltre accessori di legge. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la società convenuta che resisteva alla domanda contestando in fatto ed in diritto l'assunto di parte attrice.

Deduceva che dall'accordo erano escluse le vendite effettuate direttamente dalla società nei confronti dei eventuali clienti direzionali; che essa aveva da tempo proceduto a commercializzare i propri prodotti oltre che attraverso la vendita c.d. a retail, attraverso la grande distribuzione organizzata (detta anche g.d.o.); che i prodotti forniti alla c.d. g.d.o. erano qualitativamente diversi da quelli commercializzati a marchio la cui sola progettazione era affidata ad architetti esterni; quindi negava l'avvenuta violazione del diritto di esclusiva precisando che tutti gli agenti, compreso il ricorrente erano stati resi edotti di tale duplice canale di commercializzazione durante le riunioni periodicamente tenute con tutti gli agenti.

Concludeva per il rigetto del ricorso; in via subordinata accertare l'intervenuta prescrizione in tutto o in parte; in via di ulteriore subordine diminuire la misura del risarcimento del danno.

All'udienza del la causa, interrogate liberamente le parti, istruita mediante l'escussione dei testi ed autorizzato il deposito di note illustrative, era discussa e decisa come da dispositivo retroscritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va disatteso per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Con contratto di agenzia stipulato il tra il ricorrente e la società oggi parte convenuta veniva conferito al ricorrente l'incarico di promuovere contratti per la vendita dei propri prodotti presso i rivenditori; all'art. 3 veniva stabilito il limite territoriale dell'incarico, nelle regioni Abruzzo e Molise con esclusione degli eventuali clienti direzionali.

Nello stesso articolo la società mandante si assumeva l'impegno a non affidare ad altri per la stessa zona identico incarico.

Così delimitato l'incarico va osservato che lo stesso non ha ad oggetto i clienti direzionali ovvero le catene della grande distribuzione.

Il diritto di esclusiva quindi per come indicato nel contratto di agenzia vincolava la società mandante a non affidare ad altri nell'ambito di quelle due regioni identico incarico ad altri singoli agenti.

Il contratto appare quindi rispettoso di quanto indicato dall'art. 1743 c.c. in tema di diritto di esclusiva che per quanto attiene al preponente, impone di non avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività.

Ciò posto il rapporto di agenzia in questione, inizialmente fissato a termine veniva poi trasformato a tempo indeterminato e proseguiva per lungo tempo, cessando per iniziativa della società mandante a fine settembre del

Va premesso in punto di fatto che il ricorrente, poiché ha dichiarato di non essere in possesso del proprio catalogo attraverso il quale svolgeva il proprio incarico, ha dedotto che molti di tali mobili presentavano caratteristiche identiche a quelli da lui indicati (e prodotti) che compaiono sui cataloghi di "Mondo Convenienza" e "Il Mercatone 1"; parte convenuta ha contestato che si trattava di mobili identici.

La complessiva istruttoria espletata consente di affermare che la norma del contratto individuale in ordine al patto di esclusiva non risulta violata dalla società convenuta nel concreto espletamento del rapporto di agenzia intercorso tra le parti.

E' infatti risultato confermato l'assunto di parte convenuta in ordine alla esistenza di un doppio canale di commercializzazione dei propri prodotti peraltro già indicato nel contratto di agenzia con il riferimento ai "clienti direzionali", cioè quello destinato al c.d. retail cioè al singolo rivenditore (es. negozio di arredamento) e quello diretto alla grande distribuzione organizzata e a ciascun canale di vendita corrispondevano prodotti (mobili) con diverse caratteristiche tecniche.

In particolare il teste _____, responsabile di un reparto all'interno della società convenuta ha confermato che i prodotti destinati alla grande distribuzione "erano trattati dall'ufficio tecnico interno all'azienda direttamente con il committente poiché si trattava di mobili con caratteristiche di dimensioni diverse dalle altre che erano invece componibili. Per quelle destinate alla g.d.o. veniva effettuato un prototipo che era subordinato all'approvazione in sede presso lo stesso committente". Invece ha dichiarato che la "progettazione dei prodotti a marchio _____ veniva solitamente affidata ad uno studio di architettura che si chiama _____ che "prende compensi per la progettazione dei prodotti"; "Confermo che l'architetto in questione percepiva delle royalties su questi prodotti ma non su quelli della g.d.o."; che invece i prodotti a marchio _____ erano destinati alla vendita al dettaglio attraverso rivenditori autorizzati (es. negozi di arredamento). La diversità dei prodotti poteva poi consistere nelle dimensioni e nella qualità dei materiali utilizzati o per alcune componenti (es. un cassetto, una cerniera, o componenti di ferramenta o lo scorrimento di un cassetto). Il teste ha spiegato che i prodotti destinati alla grande distribuzione e quindi alle catene dei rivenditori come quelli di cui ai cataloghi prodotti dal ricorrente, erano c.d. "bloccati", esempio un armadio poteva avere 4 o 6 ante ma non erano componibili ed avevano un minor costo. Analoghe circostanze sono state confermate dal teste

il quale, a proposito della differenziazione di prodotti ha altresì precisato che per i due tipi di prodotti cambia anche il canale di approvvigionamento dei materiali e che per di più, quanto meno per la g.d.o. "Il Mercatone 1" che ha sede ad Impola il prototipo, non solo veniva ivi

esposto ed approvato, ma che anche i mobili giungevano presso quel deposito centralizzato e poi da lì la stessa società Mercatone 1 ne curava la distribuzione in Italia.

Anche da ciò pertanto conseguiva la riduzione del costo dei prodotti, cioè della diversa modalità di distribuzione dei mobili, differenza di costi che poteva essere anche del 20% circa.

E' altresì risultato acclarato che tutti gli agenti erano a conoscenza di tali due linee di prodotto: il teste ha infatti riferito che vi erano riunioni con cadenza di circa 4 mesi nelle quali si parlava in modo aperto di tali due differenti linee di prodotto con tutti gli agenti e anche in presenza della parte commerciale e tecnica per spiegare le ragioni dei differenti prezzi.

Quand'anche i testi di parte convenuta abbiano espresso una lieve divergenza sull'epoca in cui è iniziata la differenziazione tra le due linee di prodotto affermando l'uno () il () e l'altro invece () il (), in ogni caso tenuto conto della durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, risoltosi nel , non può ritenersi verosimile che il ricorrente non avesse avuto piena contezza di tale diversità.

Tale conclusione non sembra confutata dalla deposizione della teste , figlia del ricorrente, la quale ha dichiarato di aver veduto nel 2008, nell'ambito di una mostra permanente a Pescara, da Mondo Convenienza alcuni stessi prodotti commercializzati dal ricorrente ma a prezzo più basso; ella ha specificato che mutava solo il nome ma che la "faccia" del mobile era la stessa. Ha dichiarato che il di lei padre si recava alle riunioni ma che mai le aveva riferito dell'esistenza di tali due linee di vendita separate; che lei non aveva mai partecipato a dette riunioni.

In conclusione non risulta provato che la mandante avesse violato il diritto di esclusiva, in quanto l'ambito territoriale come previsto in contratto, escludeva innanzi tutto la grande distribuzione; inoltre i prodotti destinati a tale separato canale di vendita, sebbene potevano in parte presentare una analoga veste esteriore, avevano distinte caratteristiche per qualità dei materiali e varietà nella scelta dei componenti, nella modalità della progettazione ed altresì nel diverso modo di distribuzione del prodotto, a giustificazione di un diverso prezzo finale di vendita dello stesso. Di tanto il ricorrente non poteva non essere consapevole, tenuto conto del risalente inizio del rapporto di lavoro e della lunga durata dello stesso e delle frequenti riunioni informative svoltesi in presenza di tutti gli agenti.

Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va integralmente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in calce.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e pone a carico della parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2500,00 compresi compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, il

Il Giudice Designato



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il



